



**ridefiniamo** / la protezione

# **Responsabilità Civile Avvocati**

## **polizza in regime “Claims Made”**

**IL PRESENTE FASCICOLO  
INFORMATIVO CONTENENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
  - **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE  
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE  
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**R.C. professionale per avvocati  
contratto di assicurazione  
in regime “Claims Made”**  
Mod. 3578 - edizione maggio 2017

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 31 maggio 2017

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. IVA n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311

Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo

AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

## Area Clienti



Sulla home page del sito **www.axa.it** è possibile registrarsi all'Area Clienti e consultare le polizze stipulate con AXA Assicurazioni.

Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone.

Nell'Area Clienti è possibile verificare:

polizze attive

coperture  
assicurative

scadenze

condizioni  
contrattuali



**ridefiniamo** / la protezione

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



# Nota Informativa

## Informazioni sull'impresa di assicurazione - Informazioni sul contratto

### NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

#### Avvertenza

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dell'IVASS (ex ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

*La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).*

*Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.*

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 - 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: [infodanni@axa.it](mailto:infodanni@axa.it)

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2016), ammonta a € 680 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 469 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2016, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 143%.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti (es. con richiamo della Condizione Particolare "D2 - Deroga al tacito rinnovo"), è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Si consideri che in casi particolari per alcuni rischi, può essere prevista la c.d. "Deroga al tacito rinnovo" in tal caso il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

#### Avvertenza

*È data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della sua scadenza (Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione" delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.*

### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

**R.C. Avvocati**, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta agli avvocati che svolgono la professione di avvocato come liberi professionisti o come studio associato (studio legale associato o società tra professionisti).

La copertura assicurativa è in linea con le disposizioni previste dall'assicurazione obbligatoria disciplinata dal Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative della responsabilità civile per l'esercizio della professione di avvocato.

## Nota Informativa

### Informazioni sul contratto

L'assicurazione **R.C. Avvocati** è prestata, in regime "CLAIMS MADE"; per regime "claims made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività).

L'assicurazione è prestata per l'esercizio della attività/professione dichiarata in polizza e, a seconda della tipologie della stessa sono comprese in copertura anche le cosiddette perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi.

Le professioni che prevedono lo svolgimento di attività professionali accessorie rischiose (es. avvocato con attività di sindaco di società - normata dal PROF87) non sono assicurabili in autonomia agenziale, l'assumibilità di tali rischi è riservata alla Direzione.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale di avvocato.

La garanzia base è integrata dalle seguenti Condizioni Speciali (sempre operanti, salvo diversamente indicato in polizza):

- PROPRIETÀ DI LOCALI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ;
- COMMITTENZA;
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). L'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge;
- RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI.

La garanzia base può essere modificata dalle seguenti CONDIZIONI AGGIUNTIVE (opzionali):

CF1 - ATTIVITÀ DI CURATORE FALLIMENTARE e/o PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI (Garanzia in regime di "Claims Made"), se richiamata la clausola prevede l'estensione a tali attività professionali;

FR5 - FRANCHIGIA FRONTALE DI 5.000 EURO - se prevista l'assicurazione prevede, fermo lo scoperto del 10% l'innalzamento del minimo o franchigia frontale a 5.000 euro;

FR5 - FRANCHIGIA FRONTALE DI 10.000 EURO - se prevista l'assicurazione prevede, fermo lo scoperto del 10% l'innalzamento del minimo o franchigia frontale a 10.000 euro.

#### **Avvertenza - Esclusioni e limiti delle coperture assicurative**

*Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli Art. 5 - "Rischi esclusi dall'assicurazione"; Art. 2 - "Inizio e termine della garanzia (Efficacia nel tempo della copertura assicurativa - Retroattività e ultrattività)"; Art. 6 - "Vincolo di solidarietà (Garanzia del vincolo di solidarietà passiva)" riportate dal normativo specifico PROF 86: nonché da quanto previsto dall'Art. 13 - "Persone non considerate terzi" delle Condizioni Generali e dalle Condizioni Speciali "Proprietà di locali nei quali si svolge l'attività; "Committenza"; "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)"; "Responsabilità personale di tutti i dipendenti e collaboratori". Si veda anche quanto disciplinato dall'Art. 18 - "Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie".*

*Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, così come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle C.G.A. con sfondo retino).*

#### **Avvertenza - Sospensione della garanzia**

*Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dagli Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e Art. 15 - "Regolazione del premio" delle C.G.A.*

*Può essere inoltre operante quanto previsto dall'Art. 8 - "Radiazione o sospensione dall'albo professionale" riportate dal normativo specifico PROF 86.*

#### **Avvertenza - Presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o massimali**

*Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (limite massimo d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa; si veda in particolare quanto previsto dall'Art. 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento" riportato dal normativo specifico PROF 86: e, se operanti, quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive (opzionali): CF1 - Attività di curatore fallimentare e/o procedure esecutive immobiliari; FR5 o FR10- Franchigia frontale di 5.000 o 10.000 euro.*

*La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati nel normativo specifico della attività esercitata (PROF86 e/o PROF87) e nelle C.G.A con sfondo retino, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e nelle Condizioni Speciali e più precisamente per:*

## Nota Informativa

### Informazioni sul contratto

*le Condizioni Speciali "Proprietà dei locali nei quali si svolge l'attività; "Committenza"; "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" delle C.G.A.; nonché gli Artt. 1 - " Oggetto dell'assicurazione – Garanzia R.C. professionale in regime "Claims made"; 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento" riportate dal normativo PROF 86; e (se operante) "Attività di sindaco di società" riportata dal normativo PROF 87.*

#### **Esempi di applicazione di Franchigia:**

Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 155,00 per sinistro. Importo liquidato 845,00 euro (1.000 - 155 = 845).

#### **Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:**

Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 20% con il minimo di 500,00 euro per sinistro. Importo liquidato 8.000,00 euro (10.000 - 20% = 8.000), poiché il 20% di 10.000 euro (cioè 2.000 è superiore al minimo di 500).

Danno accertato 1.500,00 euro, previsto in polizza Scoperto 20% con il minimo di 500,00 euro per sinistro, importo liquidato 1.000,00 euro (1.500 - 500 = 1.000), poiché il 20% di 1.500 euro (cioè 300 è inferiore al minimo di 500).

#### **Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo:**

Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 500,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 200.000,00 euro.

Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000 - 10% = 9.900), poiché il 10% di 11.000 euro (cioè 1.100 è superiore al minimo di 500) e l'importo totale di 9.900 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 200.000,00 euro.

Danno accertato 250.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 500,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 200.000,00 euro.

Importo liquidato 200.000,00 euro poiché l'importo di 225.000 euro (pari 250.000 - 10% = 225.000) è superiore al limite massimo di indennizzo di 200.000 euro.

#### **Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e con il massimo di scoperto:**

Danno accertato 100.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 500,00 euro per sinistro e col massimo di scoperto di 25.000,00 euro. Importo liquidato 90.000,00 euro (100.000 - 10% = 90.000), poiché il 10% di 100.000 euro (cioè 10.000 è superiore al minimo di 500 e comunque inferiore al massimo di scoperto di 25.000 euro).

Danno accertato 300.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 500,00 euro per sinistro e col massimo di scoperto di 25.000,00 euro. Importo liquidato 275.000,00 euro (300.000 - 25.000 = 275.000), poiché il 10% di 300.000 euro (cioè 30.000 è superiore sia al minimo di 500 sia al massimo di scoperto di 25.000, pertanto si applica il massimo di scoperto).

*Si consideri che in caso di sinistro relativo alle garanzie obbligatorie per legge, indennizzabile ai termini di polizza, l'indennizzo/risarcimento verrà liquidato integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di scoperto e/o minimo (o franchigia).*

*La scoperto e/o minimo (o franchigia) sarà recuperato dalla Società direttamente dall'Assicurato/Contraente.*

*Pertanto, l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche gli importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società.*

## **4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

### **Avvertenza**

*Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione).*

*Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.*

## **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Nota Informativa**

### **Informazioni sul contratto**

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono la variazione di tipologia di attività esercitata, come ad esempio per un avvocato l'assunzione di incarico di svolgimento di attività di sindaco di società o l'assunzione di incarico di curatore fallimentare.

Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

#### **6. Premi**

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore al minimo previsto.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni") con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

#### **Avvertenza**

*L'Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto nell'ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla Compagnia, una riduzione applicata sul premio di tariffa.*

#### **7. Rivalse**

#### **Avvertenza**

*Si avverte il Contraente/Assicurato che AXA non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C.*

#### **8. Diritto di recesso**

#### **Avvertenza**

*Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da ambo le parti, come disposto dall'Art. 9 - "Proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.*

Così come stabilito dal Decreto 22 settembre 2016, del Ministero della Giustizia è escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito di denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività (Art. 8 - "Rinuncia al diritto di recesso dell'assicuratore in caso di sinistro").

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Riteniamo utile indicare che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

#### **10. Legge applicabile al contratto**

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

#### **11. Regime fiscale**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

## Nota Informativa

### Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

#### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

##### 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La denuncia di sinistro dovrà contenere: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la richiesta di risarcimento, la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

##### Avvertenza

*Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato dall'Art. 7 - "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli Art. 16 - "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali"; Art. 17 - "Concorso di colpa - Gestione della lite".*

##### 13. Reclami

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

**Mail:** [reclami@axa.it](mailto:reclami@axa.it)

**PEC:** [reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it](mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it)

**Posta:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO

**Fax:** (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Conciliazione paritetica:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su [www.ania.it](http://www.ania.it)), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.

La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.

## Nota Informativa

### Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

---

- **Negoziazione assistita:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo. Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.  
La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).  
Per attivare la procedura, il Contraente, l'Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.  
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.  
Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: [www.axa.it](http://www.axa.it)

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

**AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**

L'Amministratore Delegato  
Patrick Cohen





## Nota informativa

### Glossario

---

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>“Claims Made”:</b>	per regime “claims made” si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia temporale della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività).
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Cose:</b>	gli oggetti materiali e gli animali.
<b>Danni:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamento a cose.
<b>Fatturato:</b>	<p>l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle prestazioni di servizi derivanti dall'esercizio della professione assicurata in polizza, costituenti il volume di affari determinato ai fini I.V.A. (ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), al netto dell'I.V.A. e comunque del contributo alla Cassa di Previdenza, riferito all'ultimo esercizio chiuso.</p> <p>Nel caso di studio associato (o società tra professionisti) si intende il fatturato complessivo (come sopra definito) relativo alle competenze professionali dei professionisti indicati in polizza.</p>
<b>Franchigia:</b>	l'importo prestabilito di perdite patrimoniali o danni, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo/ Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Manutenzione ordinaria:</b>	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
<b>Manutenzione straordinaria:</b>	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
<b>Massimale:</b>	l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese. Quando è previsto un sottolimito di risarcimento, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione. Quando il massimale (o sottolimito, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione (es. per anno assicurativo) questi rappresenta l'obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale, interesse e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione (si veda anche quanto disciplinato all'Art. 3 - “Limiti di indennizzo/risarcimento” del normativo PROF 86).

## Nota informativa

---

### Glossario

<b>Parti:</b>	il Contraente e la Società.
<b>Perdite patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
<b>Periodo di assicurazione:</b>	ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante distinto dal precedente e dal successivo.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Prestatori di Lavoro:</b>	tutte le persone fisiche (compresi eventuali stagisti, tirocinanti, borsisti e corsisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto:</b>	la percentuale di perdite patrimoniali o danni che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o danni per i quali è prestata l'assicurazione.
<b>Società/AXA:</b>	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

# **Responsabilità Civile Avvocati**

## **Condizioni Generali di Assicurazione**

Mod. 3578 - edizione maggio 2017

# Condizioni Generali di Assicurazione

---

## Premessa

### Premessa

---

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (differenziati in base alla professione esercitata dall'Assicurato PROF 86 o PROF 87) nonché nei relativi allegati costituiscono parte integrante della polizza Responsabilità Civile Avvocati sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. 3577;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stato indicato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per i massimali indicati (per sinistro e per anno assicurativo), fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa, nei relativi allegati o nel presente fascicolo Condizioni Generali di Assicurazione;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).

# Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

### **Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **Art. 2| Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

### **Art. 4| Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5| Aggravamento di rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **Art. 6| Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7| Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

## Condizioni Generali di Assicurazione

---

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### **Art. 8| Rinuncia al diritto di recesso dell'assicuratore in caso di sinistro**

Così come stabilito dal Decreto 22 settembre 2016, del Ministero della Giustizia è escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito di denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

#### **Art. 9| Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

#### **Art. 10| Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11| Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione della Società.

#### **Art. 12| Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Condizione Particolare**

(Valida se richiamata in polizza)

---

#### **D2| Deroga al tacito rinnovo (Condizione Particolare D2)**

A deroga dell'Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile

### Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile

#### Art. 13| Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza o di lavoro parasubordinato con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;
- e) i collaboratori e i familiari dell'Assicurato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, n. 5 del Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016.

#### Art. 14| Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 13 - "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione, limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'ufficio - studio professionale dell'Assicurato, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna e prelievo;
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'ufficio-studio professionale per ragione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte od enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

#### Art. 15| Regolazione del premio

- 1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione (es. Fatturato), esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:
  - a) **in una parte fissa**, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società;
  - b) **a saldo**, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso.
- 2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
- 3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, l'avente titolo si obbliga:
  - a) a comunicare alla Società, in forma scritta **entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo**, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24.00 del giorno di avvenuta comunicazione;
  - b) al versamento della somma dovuta a saldo, **nei 30 giorni successivi** alla comunicazione della Società del premio dovuto. Decorso tale termine, in assenza di pagamento di quanto dovuto, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24.00 del giorno di avvenuto pagamento del premio a saldo.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile

- 4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.  
La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
- 5) Ove il contratto sia cessato, per qualsiasi motivo, e non sia intervenuto il versamento dovuto al saldo del premio, la Società non è tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato.
- 6) Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore al doppio della sola sua parte fissa e provvisoria, la parte fissa e provvisoria relativa al primo periodo assicurativo successivo sarà automaticamente rideterminata in misura pari al 100% del premio definitivo precedente.
- 7) La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio.  
L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

#### **Art.16| Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

La Società si riserva la facoltà di assumere, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine perentorio di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale per sinistro stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art.17| Concorso di colpa - Gestione della lite**

In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e la Società per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.

#### **Art.18| Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie**

In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo, può esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



## Condizioni Generali di Assicurazione

R.C. Professionale: PROF 86 - R.C. Avvocato

### Norme che regolano l'assicurazione R.C. Professionale: PROF 86 - R.C. AVVOCATO

#### Art.1| **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Garanzia R.C. professionale in regime "Claims Made"**

##### 1) *R.C. Professionale dell'avvocato*

L'assicurazione è prestata per l'esercizio dell'attività professionale dell'Assicurato, nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per tutte le tipologie di danno (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro) che dovesse colposamente causare a clienti e a terzi nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale di Avvocato, da intendersi declinata come segue:

- a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
- b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come, ad esempio, l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
- c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
- d) la redazione di pareri o contratti;
- e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132.

L'assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'attività assicurata comprende le funzioni collegate, compreso l'invio e il deposito telematico di atti a valore legale alle cancellerie telematiche per le quali è prevista tale facoltà di invio comprese le funzioni di ricezione telematica dalle cancellerie di comunicazioni di variazioni delle udienze e/o di altre comunicazioni aventi valore legale (PEC).

L'assicurazione copre la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.

La garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- anche da fatto doloso dei suoi prestatori di lavoro subordinato o di eventuali altri collaboratori utilizzati nel rispetto delle norme di legge che disciplinano il mercato del lavoro, di praticanti facenti parte dello studio e regolarmente iscritti al relativo registro, nonché dei sostituti processuali ai sensi dell'art. 108 delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile; la Società rinuncia pertanto nei loro confronti al diritto di rivalsa ad essa spettante;
- da fatto colposo di avvocati domiciliatari presso altri Fori (con espressa esclusione degli avvocati ai quali sia stata conferito mandato disgiunto e/o congiunto), fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei responsabili.

##### 2) *Responsabilità connessa alla mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/03 (e successive modificazioni o integrazioni)*

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali degli assistiti, purché conseguente ad atti colposi.

## Condizioni Generali di Assicurazione

R.C. Professionale: PROF 86 - R.C. Avvocato

### 3) *Responsabilità per custodia*

La copertura assicurativa prestata dalla presente polizza si estende anche alla responsabilità dell'Assicurato per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali di questi ultimi, alla condizione che di tale custodia sia fornita prova per iscritto tramite documenti di data certa ivi compreso il rilascio al cliente (o alle controparti processuali del cliente) di ricevuta per presa in consegna sottoscritta dall'Assicurato. In caso di sinistro il danneggiato dovrà fornire originale di detta ricevuta di deposito.

### 4) *Danni a terzi da conduzione dello studio professionale e danni a terzi nell'esercizio dell'attività*

L'assicurazione opera anche per la responsabilità dell'Assicurato:

- 1) per danni colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose nell'esercizio dell'attività professionale;
- 2) per danni colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

L'assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/84, n. 222.

### 5) *Studio associato (o società tra professionisti)*

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno studio legale associato (o società tra professionisti), la garanzia comprende la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello studio associato, indicati nell'allegato di polizza, esclusivamente nella loro qualità di avvocato associato.

La garanzia si intende prestata per l'intero studio professionale, entro i massimali ed i limiti di risarcimento previsti in polizza.

**Le garanzie di cui ai precedenti punti: 1) "R.C Professionale dell'avvocato", 2) "Responsabilità connessa alla mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/03 (e successive modificazioni o integrazioni)", 3) "Responsabilità per custodia" e 5) "Studio associato (o società tra professionisti)" operano in relazione alle richieste di risarcimento, pervenute all'Assicurato stesso per la prima volta durante il periodo di validità temporale dell'assicurazione (come da Art. 2 - "Inizio e termine della garanzia (Efficacia nel tempo della copertura assicurativa - Retroattività e ultrattività)".**

## **Art.2| INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (Efficacia nel tempo della copertura assicurativa - Retroattività e ultrattività)**

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia temporale della polizza, anche se riferite a fatti colposi risalenti ad epoca anteriore alla decorrenza della polizza (retroattività illimitata), ma alla condizione che l'Assicurato renda, al momento della stipula del contratto assicurativo, le seguenti dichiarazioni in ordine:

- a) all'assenza, a tale momento, di richieste di risarcimento danni dallo stesso conosciute;
- b) alla non conoscenza di elementi o circostanze tali che possano far presumere la possibilità di future richieste risarcitorie in relazione a fatti o comportamenti già sorti in epoca anteriore alla data di stipulazione della presente polizza.

Qualora emerga la non veridicità di tali dichiarazioni dell'Assicurato, la presente assicurazione verrà regolata in base a quanto previsto dagli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

## Condizioni Generali di Assicurazione

R.C. Professionale: PROF 86 - R.C. Avvocato

### **Garanzia di ultrattività decennale per cessazione dell'attività**

In caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato nel periodo di vigenza della polizza, documentata e tempestivamente comunicata alla Società, l'assicurazione opera anche in relazione alle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato o ai suoi eredi nei dieci anni successivi a decorrere dalla data di cessazione dell'attività e relative ad illeciti compiuti dall'Assicurato anteriormente a tale data.

Anche questa copertura di ultrattività decennale viene prestata alla condizione che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c., di non essere a conoscenza di elementi o circostanze dai quali appaia ragionevole l'insorgere di future richieste risarcitorie.

La garanzia di ultrattività decennale viene prestata con emissione di apposita appendice di polizza e previo versamento, in un'unica soluzione, di un premio minimo di un importo non inferiore a 3 volte il premio dovuto per l'ultimo periodo di assicurazione, ivi compreso l'eventuale saldo di regolazione premio (nel caso di studio associato si farà riferimento al fatturato dell'avvocato che ha cessato l'attività).

Fermo il massimale per sinistro, il massimale per il quale viene prestata la garanzia di ultrattività decennale è pari al massimale per anno assicurativo indicato in polizza e rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato (o ai suoi eredi) dopo la cessazione dell'attività e per l'intero periodo di ultrattività decennale.

### **Art.3| LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

L'assicurazione di cui al precedente Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione - Garanzia R.C. professionale in regime "Claims Made", è prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone danneggiate o che abbiano subito perdite patrimoniali.

**Massimale per anno assicurativo unico Assicurato:** il massimale assicurato previsto per anno assicurativo, rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante tale anno assicurativo (o minor periodo di assicurazione), sia con riguardo ai sinistri che originano da atti illeciti accaduti durante il periodo di retroattività, sia per sinistri derivanti da atti illeciti commessi nell'anno assicurativo in corso.

**Massimale per anno assicurativo Studio Associato:** se la polizza è prestata per uno studio associato (o società tra professionisti), il massimale assicurato previsto per anno assicurativo, rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta a tutti i professionisti Assicurati durante tale anno assicurativo (o minor periodo di assicurazione), sia con riguardo ai sinistri che originano da atti illeciti di uno o più Assicurati accaduti durante il periodo di retroattività, sia per sinistri derivanti da atti illeciti di uno o più Assicurati commessi nell'anno assicurativo in corso.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (es. fatto dei prestatori di lavoro subordinato e/o di eventuali altri collaboratori utilizzati nel rispetto delle norme di legge e/o di praticanti facenti parte dello studio e regolarmente iscritti al relativo registro ovvero dei sostituti processuali ai sensi dell'art. 108 c.p.c.) il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, rappresenta il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

In caso di sinistro relativo alla R.C. Professionale dell'avvocato, indennizzabile ai termini di polizza, l'indennizzo/risarcimento verrà liquidato integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di scoperto e/o minimo (o franchigia), importo che sarà recuperato dalla Società direttamente dall'Assicurato/Contraente.

Pertanto, l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche gli importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società.

## Condizioni Generali di Assicurazione

R.C. Professionale: PROF 86 - R.C. Avvocato

### *Applicazione di scoperti con minimo, franchigie e limiti di indennizzo*

- **La presente assicurazione prevede per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato di cui all'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", punti 1) e 2) l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro** (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10) **ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.**
- Per quanto riguarda le **perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato** nonché i danni derivanti dalla disattesa applicazione della **Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/03**, l'assicurazione è prestata con un sottolimito, per sinistro e per periodo di assicurazione, pari a **1/3 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro** (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10) **ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.**
- Per quanto riguarda le **perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti**, l'assicurazione è prestata con applicazione con un sottolimito di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo pari a **1/4 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione della franchigia fissa assoluta di 500,00 euro per sinistro.**  
Per quanto riguarda le **perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori** ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali, l'assicurazione è prestata con un **sottolimito di indennizzo di 1.500,00 euro per sinistro e anno assicurativo, ferma l'applicazione della franchigia fissa assoluta di 500,00 euro per sinistro.**

### **Art.4| ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano nonché dei restanti Paesi dell'Unione Europea e della Svizzera.

### **Art.5| RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non è valida:

- a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale;
- b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136) ed in genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione di bilancio;
- c) per i danni:
  1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
  2. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
  3. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  4. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);
  5. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);
- d) per le perdite patrimoniali ed i danni:
  1. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;

## Condizioni Generali di Assicurazione

### R.C. Professionale: PROF 86 - R.C. Avvocato

2. derivanti dall'attività indicata in polizza se esercitata in connessione con, o se commissionata da, un'impresa agricola, commerciale, industriale o di servizi, in qualunque forma svolta dall'Assicurato o facente capo sia direttamente che indirettamente allo stesso purché diversa da quello nell'ambito della quale è esercitata la professione;
  3. conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti;
  4. all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
  6. riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della responsabilità derivantegli dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale;
- e) per le perdite patrimoniali:
1. derivanti da furto, rapina o incendio (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);
  2. di titoli, valori e di somme di denaro dei quali non risulti comprovata con documentazione idonea e di data certa l'avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi;
  3. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:
    - di amministratore, di liquidatore volontario di società o di enti;
    - di amministratore e/o comunque di gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
    - involontariamente cagionate all'assistito o a terzi, in conseguenza di violazione degli obblighi derivanti all'Assicurato dall'attività di amministratore di sostegno di minori o interdetti, nell'ambito della durata di tale incarico e dei poteri conferiti dal decreto di nomina;
    - di sindaco di società o di enti, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
    - membro dell'organismo di vigilanza ed altre attività simili, svolte ai sensi del D.Lgs 231/2001 (e successive modificazioni o integrazioni);
  4. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:
    - di curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata; di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
    - relativi a procedure esecutive immobiliari (Legge n. 302/1998 e successive modificazioni, Leggi n. 80/2005 e Legge n. 263/2005);
    - di commissario straordinario ex D.Lgs. 270/1999 e/o ex D.L. 347/2003 e successive modificazioni;
    - di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
    - di gestore o di componente dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento ai sensi della legge 17/12/2012, n. 221 e relativo D.M. n. 202 del 24/09/2014;
  5. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti;
  6. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale istituiti con Legge 30/12/1991, n. 413;
  7. derivanti da mancato o incorretto funzionamento di qualsiasi computer o di apparecchiatura

## Condizioni Generali di Assicurazione

R.C. Professionale: PROF 86 - R.C. Avvocato

ture di elaborazione di dati o sistema di telecomunicazione in seguito ad attacco o trasmissione di virus informatici;

- f) per multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
- g) per perdite patrimoniali e sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio" (e successive modificazioni o integrazioni).

### Art.6] **VINCOLO DI SOLIDARIETÀ (Garanzia del vincolo di solidarietà passiva)**

Nel caso di corresponsabilità dell'Assicurato con terzi, la Società risponde anche per il vincolo di solidarietà passiva gravante sull'Assicurato ai sensi degli art. 1292 e seguenti C.C.

La Società, per tutte le somme che corrisponde, in adempimento della presente garanzia, risulta surrogata ex lege nel diritto di regresso spettante all'Assicurato nei confronti dei terzi corresponsabili e, qualora la liquidazione dell'indennizzo avvenga mediante composizione stragiudiziale della vertenza di danno, l'Assicurato si impegna a cedere tale diritto di regresso alla Società solvente nell'atto di transazione e quietanza che sottoscrive per adesione.

L'Assicurato si impegna inoltre a coltivare il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili, svolgendo le attività e conservando i documenti utili a tale scopo, rendendosi responsabile, in difetto, del pregiudizio arrecato alla Società.

Nel caso di instaurazione di un giudizio, infine, l'Assicurato si obbliga espressamente a:

- a) chiamare in causa i terzi corresponsabili;
- b) chiedere l'accertamento della specifica quota di corresponsabilità a proprio carico;
- c) chiedere al giudice adito che, in caso di condanna in via solidale all'integrale risarcimento del danno, riconosca nel dispositivo di sentenza il proprio diritto di regresso nei confronti di terzi corresponsabili.

### Art.7] **MASSIMALI MINIMI DI LEGGE**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza previsto per la fascia di rischio di appartenenza dell'Assicurato, così come stabilito dal Decreto 22 settembre 2016, del Ministero della Giustizia (e/o eventuali successive modificazioni o integrazioni). Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, a contratto in corso, le eventuali variazioni (es. fatturato, numero di professionisti dello studio) che potrebbero comportare l'adeguamento del contratto a termini di legge.

In tal caso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza (o direttamente la Società), su semplice richiesta scritta del Contraente/Assicurato, provvederà ad effettuare l'adeguamento del massimale (sempre che non inferiore ai minimi di Legge) e del premio di polizza.

Qualora per qualsiasi motivo il massimale di polizza dovesse risultare inferiore al minimo di Legge per fascia di rischio di appartenenza dell'Assicurato (es. poiché il contratto non è stato tempestivamente aggiornato per numero di professionisti associati e/o per superamento della fascia di fatturato), la Società presterà in ogni caso l'assicurazione con massimale non inferiore al minimo di Legge in vigore al momento della denuncia di sinistro e la Società ha il diritto di chiedere al Contraente il corrispondente maggior premio comunque dovuto alla Società. Il Contraente si impegna, fin d'ora, a corrispondere il maggior importo dovuto, calcolato al momento in cui si è verificata la suddetta variazione, a prescindere dal momento in cui la è stessa sia stata riscontrata o comunicata.

### Art.8] **RADIAZIONE O SOSPENSIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE**

Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

La garanzia riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reinscrizione dell'Assicurato, purché questi sia in regola con il pagamento del premio.

## Condizioni Generali di Assicurazione

R.C. Professionale: PROF 87 - R.C. Avvocato con attività di sindaco di società

### **Norme che regolano l'assicurazione R.C. Professionale: PROF 87 - R.C. Avvocato con attività di sindaco di società**

(Operante solo se espressamente richiamato in polizza e previsto il codice attività 30722 - "Avvocato con attività di sindaco di società (attività individuale)" o il codice 30723 "Avvocato con attività di sindaco di società (attività in forma collettiva)")

#### **Premessa - Limite per l'attività di sindaco di società**

Per l'attività base relativa alla professione di Avvocato, resta operante quanto previsto dalla precedente normativa PROF 86, mentre per l'attività di sindaco di società si intende operante quanto di seguito espressamente previsto (ciò a parziale deroga della lettera e) punto 3. dell'Art. 5 - "Rischi esclusi dall'assicurazione).

Qualora l'Assicurato abbia acquistato l'assicurazione per l'attività di sindaco (indicato in polizza il codice attività 30722 o 30723 - "Avvocato con attività di sindaco di società"), il fatturato relativo all'attività di sindaco di società dovrà essere compreso nel fatturato totale assicurato (fatturato per l'attività di avvocato + fatturato relativo all'attività di sindaco di società).

**L'assicurazione per l'attività di sindaco di società è prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari al 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato, che rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, anche qualora il sinistro coinvolga la responsabilità di più Assicurati.**

Questo sottolimito del 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato rappresenta autonoma copertura assicurativa specifica per l'attività di sindaco di società, pertanto eventuali risarcimenti relativi all'attività di sindaco di società non comporteranno riduzioni del massimale minimo di legge relativo all'attività base di avvocato.

#### **Attività di Sindaco**

##### **1. Oggetto della Condizione Speciale Attività di Sindaco – Garanzia in regime "Claims Made"**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri connessi alle funzioni di sindaco in società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni, associazioni di diritto privato (con esclusione delle società di capitali quotate in borsa ed Enti Pubblici), in relazione alle richieste di risarcimento, pervenute all'Assicurato stesso per la prima volta durante il periodo di validità temporale dell'assicurazione (come dal seguente punto 2 - "Retroattività: inizio e termine della garanzia per la Condizione Speciale Attività di Sindaco").

In tale contesto la garanzia ricomprende:

- 1) la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione del caso previsto dall'art. 2386 C.C., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei collaboratori previsti dall'art. 2403 bis C.C.;
- 2) gli incarichi cessati:
  - durante il Periodo di Assicurazione;
  - precedentemente al Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno con AXA Assicurazioni S.p.A.;
  - durante il periodo di retroattività purché l'incarico di sindaco non sia stato ricoperto presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto.

**Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 2.500,00 euro** (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10: es. 5.000,00 o 10.000,00 euro).

## Condizioni Generali di Assicurazione

R.C. Professionale: PROF 87 - R.C. Avvocato con attività di sindaco di società

**La garanzia per l'attività di sindaco di società è prestata fino a concorrenza del sottolimito pari al 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato (così come indicato in premessa).**

### 2. Retroattività: inizio e termine della garanzia per la Condizione Speciale Attività di Sindaco

Fermi restando i limiti, le esclusioni e le limitazioni previste, si precisa che per la Condizione "Attività di Sindaco" (a parziale deroga dell'Art. 2 - "Inizio e termine della garanzia" della R.C. Professionale PROF 86) l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a errori commessi nell'espletamento dell'attività di sindaco risalenti ad un periodo, non superiore a 12 mesi, antecedente la data di effetto della presente polizza.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con la Società, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze ed è prestata entro il limite previsto dalla presente estensione di garanzia, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento connesse all'attività di sindaco occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

### 3. Esclusioni specifiche della Condizione Attività di Sindaco

Fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Rischi esclusi dall'assicurazione" della R.C. Professionale del PROF 86, l'assicurazione della Condizione Speciale "Attività di Sindaco", non è operante:

- a) se l'attività di sindaco sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza i requisiti previsti dalla legge o venga svolta dall'Assicurato nonostante si siano verificate circostanze che ne prevedono la decadenza o la cessazione dall'ufficio per norma di legge (artt. 2399, 2400, 2405 C.C.);
- b) per qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da o relativa a procedure liquidative (ai sensi dell'art. 2484 C.C.) e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, ecc.) avviate prima del periodo di assicurazione. Questa esclusione non opera per l'incarico di sindaco accettato per la prima volta successivamente all'avvio di dette procedure;
- c) per le richieste di risarcimento relative a società che, alla data di decorrenza dell'estensione di garanzia "Attività di sindaco", risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis C.C.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dall'art. 2463 C.C. e art. 2482 ter C.C., ed eventuali successive modificazioni o integrazioni di legge;
- d) per le richieste di risarcimento che traggono origine da o relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente;
- e) per le richieste di risarcimento avanzate direttamente od indirettamente contro l'Assicurato, da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).

Infine si precisa che l'assicurazione non è operante qualora l'attività di sindaco sia svolta nell'ambito:

- bancario;
- assicurativo;



## Condizioni Generali di Assicurazione

---

### R.C. Professionale: PROF 87 - R.C. Avvocato con attività di sindaco di società

- di intermediazione mobiliare (titolo di esempio SICAV e SGR);
- di gestione di fondi pensione e di investimento;
- Società per azioni quotate in borsa.

#### **4. Cessazione dall'incarico di attività di sindaco (Ultrattività)**

Fermi restando i limiti, le esclusioni e le limitazioni previste, si precisa che per la Condizione "Attività di Sindaco" (a parziale deroga del precedente punto 2. "Retroattività: inizio e termine della garanzia per la Condizione Speciale Attività di Sindaco"), l'assicurazione resta tuttavia operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, sebbene al momento della ricezione della richiesta di risarcimento, il singolo Assicurato non sia più formalmente in carica come sindaco di società, ma alla condizione che lo fosse al momento in cui sono avvenuti i fatti colposi e che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione dell'incarico stesso.

Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente polizza e fino alla concorrenza del sottolimito per l'attività di sindaco, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel periodo.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Condizione Aggiuntive

#### Condizioni Aggiuntive

(Opzionali, valide se richiamate in polizza)

#### **CF1| ATTIVITÀ DI CURATORE FALLIMENTARE e PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI – Garanzia In regime di “Claims Made”**

A parziale deroga dell'Art. 5 – “Rischi esclusi dall'assicurazione” della R.C. Professionale PROF 86 e ad integrazione dell'Art. 1 - “Oggetto dell'assicurazione”, la garanzia R.C. Professionale si intende prestata, nei limiti di seguito indicati, anche per le seguenti estensioni di garanzia:

##### **A. Attività di curatore fallimentare** (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)

La Società terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle attività: di curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata; di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

##### **B. Procedure esecutive immobiliari** (Legge n. 302/1998 e successive modificazioni, Legge n. 80/2005 e Legge n. 263/2005)

La Società terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle procedure esecutive immobiliari (Legge n. 302/1998 e successive modificazioni, Legge n. 80/2005 e Legge n. 263/2005).

Per le suddette estensioni di garanzia A. “Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)” e B. “Procedure esecutive immobiliari”, l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato dopo la data di effetto della presente polizza, e comunque durante il periodo di validità della polizza e a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi o errori commessi nell'espletamento delle suddette attività risalenti ad un periodo, non superiore a 12 mesi, antecedente la data di effetto della presente polizza. Nel caso in cui l'Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con la Società, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze ed è prestata entro il limite previsto dalla presente estensione di garanzia, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento connesse alle garanzie A. e B. sopra indicate occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

**L'assicurazione per le suddette estensioni: A. “Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)” e B. “Procedure esecutive immobiliari”, è prestata fino a concorrenza di un sottolimito per sinistro di 200.000,00 euro, questo sottolimito rappresenta autonoma copertura assicurativa specifica per entrambe le garanzie (A. e B.), pertanto eventuali risarcimenti relativi all'attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali) e/o relativi a procedure esecutive immobiliari non comporteranno riduzioni del massimale minimo di legge previsto relativo all'attività base di avvocato.**

**Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 1.000,00 euro (o il minimo superiore qualora il contratto preveda un limite superiore: es. 5.000,00 euro o 10.000,00 euro per clausole FR5 o FR10), importo che sarà recuperato dalla Società direttamente dall'Assicurato/Contraente.**

Pertanto l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche gli importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Condizione Aggiuntive

#### Altre Condizioni Aggiuntive

(Opzionali, valide se richiamate in polizza)

#### FR5| FRANCHIGIA ASSOLUTA di 5.000 euro

Fermo quanto già previsto dall'Art. 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento", con la presente Condizione Aggiuntiva, per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato il minimo di scoperto per ogni sinistro previsto in polizza viene elevato da 500,00 euro a 5.000,00 euro, pertanto:

- **La presente assicurazione prevede per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato di cui all'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", punti 1) e 2) l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 5.000,00 euro ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.**
- Per quanto riguarda le **perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato** nonché i danni derivanti dalla disattesa applicazione della **Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/03**, l'assicurazione è prestata con un sottolimito, per sinistro e per periodo di assicurazione, pari a **1/3 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 5.000,00 euro ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro;**

Resta operante quant'altro già normato dall'Art. 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento" per:

- la descrizione di massimale per sinistro e per anno assicurativo;
- le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti;
- le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali.

**Inoltre se operanti le garanzie PROF 87 e/o CF1, anche il minimo di scoperto per ogni sinistro previsto per tali garanzie si intende elevato a 5.000,00 euro.**

#### FR10| FRANCHIGIA ASSOLUTA di 10.000 euro

Fermo quanto già previsto dall'Art. 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento", con la presente Condizione Aggiuntiva, per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato il minimo di scoperto per ogni sinistro previsto in polizza viene elevato da 500,00 euro a 10.000,00 euro, pertanto:

- **La presente assicurazione prevede per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato di cui all'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione", punti 1) e 2) l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 10.000,00 euro ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.**
- Per quanto riguarda le **perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato** nonché i danni derivanti dalla disattesa applicazione della **Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/03**, l'assicurazione è prestata con un sottolimito, per sinistro e per periodo di assicurazione, pari a **1/3 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 10.000,00 euro ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.**

Resta operante quant'altro già normato dall'Art. 3 - "Limiti di indennizzo/risarcimento" per:

- la descrizione di massimale per sinistro e per anno assicurativo;
- le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti;
- le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali.

**Inoltre se operanti le garanzie PROF 87 e/o CF1, anche il minimo di scoperto per ogni sinistro previsto per tali garanzie si intende elevato a 10.000,00 euro.**

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Condizioni Speciali

---

### Condizioni Speciali

(Sempre operanti salvo diversamente indicato in polizza)

---

#### PROPRIETÀ DI LOCALI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di proprietario dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, in buono stato di manutenzione e conservazione. La garanzia è prestata anche per le recinzioni fisse e per i cancelli anche con comandi elettrici, i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali.

Qualora i locali di proprietà nei quali si svolge l'attività descritta in polizza facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a suo carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Sono compresi i danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dell'Assicurato. La garanzia opera sempre che l'Assicurato abbia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.

Relativamente alla proprietà dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, la garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di straordinaria manutenzione;
- da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati;
- da spargimento d'acqua derivante da rotture non accidentali di tubazioni o condutture;
- da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei locali, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture e rigurgiti di fogna, la garanzia è prestata con l'applicazione di una **franchigia di 155,00 euro per ciascun sinistro**.

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro, nel limite del massimale per sinistro assicurato.

#### COMMITTENZA

L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:

- a) **Committenza auto** - per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, compresi eventuali lavoratori parasubordinati, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia committenza auto è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano ed è prestata con una **franchigia di 250,00 euro per sinistro**;

- b) di **lavori di ordinaria manutenzione dei locali** nei quali si svolge l'attività descritta in polizza;

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Condizioni Speciali

- c) di **lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ed impianti pertinenti i locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni), e sempre che gli stessi non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato.

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile.

**Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,00 euro ed un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale per sinistro assicurato.**

Restano comunque esclusi dalla garanzia R.C. committenza i lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

- d) di **lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili**, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- e) di **lavori di pulizia e manutenzione** presso i locali ove si svolge l'attività assicurata.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro, nel limite del massimale per sinistro assicurato.

### RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero, ed è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza con un limite pari al 50% del massimale stesso per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali.

#### **Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

**Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima sull'invalidità permanente da infortunio pari a 2.500,00 euro per sinistro.**

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. *Buona fede INAIL*).

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione** a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni).

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Condizioni Speciali

La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

#### **Esclusioni R.C.O.**

**L'assicurazione R.C.O.** non è valida:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

#### **RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, per danni a persone o cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, la Società risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale per sinistro previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
- b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri prestatori di lavoro dell'Assicurato nei limiti del massimale per sinistro previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per l'assicurazione R.C.O. stessa.

Sono comunque escluse le malattie professionali.

- 1325 C.C.                   Indicazioni dei requisiti del contratto**  
I requisiti del contratto sono:  
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);  
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);  
3) l'oggetto (1346 e seguenti);  
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
- 1341 C.C.                   Condizioni generali di contratto**  
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.  
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C.                   Contratto concluso mediante moduli o formulari**  
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.  
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1418 C.C.                   Cause di nullità del contratto**  
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.  
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
- 1892 C.C.                   Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**  
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.  
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C.                   Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**  
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C.                   Assicurazione in nome o per conto di terzi**  
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C.                   Diminuzione del rischio**  
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.  
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**  
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.  
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.  
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.  
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**  
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.  
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.  
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**  
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.  
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.  
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**  
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**  
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**  
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**  
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato**  
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.



## Articoli di legge

---

2359 C.C.

### **Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

2952 C.C.

### **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).

**Note:** (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L. prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda». Il testo prima dell'intervento del d.l. era: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda». In precedenza il comma era già stato sostituito dall'art. 3, c. 2 ter, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, conv., con modif., nella L. 27 ottobre 2008, n. 166. Il testo precedente a tale modifica disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

## **CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)**

### **D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni**

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

### **D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)**

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

## **CODICE PENALE**

583 C.P.

### **Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)**

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa.

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

#### A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative<sup>1</sup>

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge<sup>2</sup>, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti<sup>3</sup>) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati<sup>4</sup>.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate<sup>5</sup> il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>6</sup>, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

#### B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

##### Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;

---

1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet [www.axa.it](http://www.axa.it)

5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, inbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sostituito dal 1/1/2013 dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet [www.axa.it](http://www.axa.it)

## Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

---

- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

### Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

### C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet: [www.axa.it](http://www.axa.it)

#### Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati<sup>7</sup> da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione<sup>8</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

#### I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>9</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a **AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como, 17 - 20154 - Milano (MI)**  
e-mail: [centrocompetenzaprivacy@axa.it](mailto:centrocompetenzaprivacy@axa.it)

---

<sup>7</sup> Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

<sup>8</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

<sup>9</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.